

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice dott. Andrea Fidanzia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. *Omissis* /2014 del ruolo generale promossa

da

CLIENTE

parte attrice

contro

BANCA

parte convenuta

CONCLUSIONI precisate dalle parti all'udienza del 27.5.2015

FATTO E DIRITTO

Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 *sexies* cod. proc. civ. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non dello svolgimento del processo.

Il cliente, sul rilievo che la banca, in sede di stipula in data 24.1.2006 del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile n. *Omissis* aveva applicato condizioni usuarie, ritenendo che in virtù della sanzione prevista dall'art. 1815 comma 2° cod. civile mutuo debba considerarsi come concluso a titolo gratuito, ha chiesto, previa declaratoria di gratuità del mutuo, la condanna della banca alla restituzione della somma di € 28.657,18 o altra somma di giustizia. In via subordinata, previa declaratoria di invalidità dell'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici etc. , è stata chiesta la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, in ogni caso con compensazione delle reciproche partite di dare e avere.

La società attrice ha invocato la dedotta usurarietà sulla base della sommatoria del tasso corrispettivo pari al 3,85% ed del tasso di mora pari al 5,80, con un conseguente tasso complessivo di 9,60%, superiore al tasso soglia del 5,78%.

La società attrice ha invocato anche l'usura soggettiva per essere i contratti di mutuo stati stipulati approfittando delle condizioni di difficoltà economiche o finanziarie del debitore.

L'attrice ha peraltro dedotto che il sistema di ammortamento alla francese applicato ai mutui di cui è causa, anziché quello italiano, ha generato interessi anatocistici in contrasto con l'art. 1283 cod. civ.

L'istituto di credito si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.

La domanda non è fondata e va quindi rigettata.

L'orientamento di questo Tribunale – come del resto di pressoché tutti i giudici di merito – è consolidato nel ritenere che non è corretta, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la mera sommatoria in astratto tra il tasso convenzionale ed il tasso moratorio.

La base di calcolo per l'applicazione degli interessi convenzionali è, infatti, assolutamente diversa rispetto a quella per l'applicazione del tasso moratorio, avendo ad oggetto, la prima, il capitale residuo del piano di ammortamento dopo il pagamento di ogni singola rata, la seconda, la somma non pagata, ovvero la rata, comprensiva della quota di capitale di interessi, scaduta e non pagata.

Ne consegue che si verificherà in concreto il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento.

Proprio in relazione a tali considerazioni, la circostanza che asseritamente il tasso moratorio sarebbe anche da solo superiore al tasso soglia non è corretta, essendo il tasso moratorio applicato non sul capitale residuo – come gli interessi corrispettivi - ma sulla rata impagata, con la conseguenza che il diverso sistema di calcolo degli interessi moratori consente di escludere che possa essere ritenuta integrata ex se l'usura (se non con l'eventuale cumulo con gli interessi corrispettivi)

Nel caso di specie, né la società attrice né la perizia di parte dalla stessa prodotta in giudizio hanno preso in esame il piano di ammortamento del mutuo per effettuare i conteggi necessari come sopra indicati – magari anche ipotizzando in astratto l'immediata applicazione degli interessi moratori al fine di una eventuale configurabilità della fattispecie dell'art. 1815 comma 2° cod. civ. - limitandosi a quella non corretta petizione di principio (sommatoria in astratto del tasso moratorio e di quello convenzionale).

Ne consegue che la fattispecie dell'usura oggettiva non può ritenersi in alcun modo integrata.

Analogo discorso vale per la configurabilità dell'usura soggettiva.

Ad avviso di parte attrice, l'approfittamento della banca dello stato di difficoltà del cliente si evincerebbe “dagli estratti conto dimessi evidenziando tensioni sul conto, extrafido, ritorno di ricevute bancarie o l'annotazione di diniego bene fondi”. Orbene, la società attrice non ha dimesso nessun estratto conto, con la conseguenza che non è dato sapere alcuna informazione sull'andamento del suo conto.

Questo giudicante non condivide neppure l'assunto di parte attrice secondo cui il sistema di ammortamento alla francese darebbe luogo all'anatocismo.

Come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito (vedi recentemente sentenza n. 5733 del Tribunale di Milano; vedi anche Trib. Milano 30.10.2013; Tribunale di Pescara 10.4.2014; Trib. Di Benevento n. 1936 del 19/11.2012), tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.

Gli interessi convenzionali sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.

La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Sentenza, Tribunale di Venezia, dott. Andrea Fidanzia, 27.05.2015, n. 1863

Né può ritenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determini verosimilmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.

Non vi è dubbio che il piano di ammortamento alla francese sia più ossequioso del dettato dell’art. 1194 cod. civ. privilegiando correttamente nella restituzione del debito l’imputazione più ad interessi che a capitale.

Infine, deve essere rigettata l’istanza di esibizione, formulata dall’attore ex art. 210 c.p.c., dei contratti di conto corrente, apertura di credito in conto corrente, e dei relativi estratto conto essendo irrilevante ai fini del decidere.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il G.U. del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

rigetta le domande proposte da Di Vico Andrea

condanna il sig. Di Vico alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla banca che liquida in € 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge.

Venezia 27.5.2015

**Il Giudice
Andrea Fidanzia**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*